

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e Tesoro)

73° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 GIUGNO 1986

Presidenza del Presidente VENANZETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la "Monte Titoli S.p.A."» (436-B-bis), (risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 5 del disegno di legge n. 436, approvato dal Senato e modificato, nella parte stralciata, dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 5, 8 e passim
BERLANDA (DC)	6
BONAZZI (PCI)	5
FINOCCHIARO (PSI), relatore alla Commissione	2, 5, 6 e passim
FIOCCHI (PLI)	8
FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro	9
PISTOLESE (MSI-DN)	8

I lavori hanno inizio alle ore 11,25.

DISEGNO DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la "Monte Titoli S.p.A.» (436-B-bis), (risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 5 del disegno di legge n. 436, approvato dal Senato e modificato, nella parte stralciata, dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la "Monte Titoli S.p.A.»», risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 5 del disegno di legge n. 436, già approvato dal Senato e modificato, nella parte stralciata, dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Finocchiaro di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

FINOCCHIARO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, devo fare tre considerazioni in merito a questo disegno di legge, premettendo che abbiamo già ampiamente esaminato la materia in Commissione, in sede di elaborazione del disegno di legge n. 436 e dei relativi emendamenti.

Anzitutto, vorrei far rilevare che questa è una testimonianza di come non si dovrebbe legiferare. Ricordo che l'impostazione originaria del provvedimento risale al 1970. Siamo arrivati al 1986 e non riusciamo a vararlo. Sin dal 1972 se ne occupa l'Istituto di emissione. Questo testimonia che operiamo con estrema lentezza.

La seconda considerazione riguarda la metodologia dei rapporti che si sono creati tra Senato e Camera in materia di seconda lettura. Abbiamo licenziato un testo che, a mio giudizio, era eccellente e la Commissione dell'altro ramo del Parlamento lo ha modificato largamente, dopo aver stralciato l'articolo 5, introducendo nella nuova stesura una serie di aggiunte ripetitive, superflue e, in alcuni casi, inopportune. Questo testo pertanto meriterebbe una notazione puntuale, che mi risparmierei per ragioni di tempo.

La terza considerazione è che non vale la pena di occuparci ancora oggi della struttura della Monte Titoli, non solo perchè ne abbiamo già parlato ma anche perchè, tra i vari allegati, vi è la relazione dell'onorevole Bianchi di Lavagna alla Commissione finanze e tesoro della Camera, che è esemplare per la chiarezza e la lucidità con cui sono illustrati i contenuti del disegno di legge. Possiamo quindi, a mio avviso, richiamarci a tale relazione per avere chiari i contenuti e le finalità del provvedimento, che - come si è detto impropriamente - detta norme di dematerializzazione. In realtà non dematerializza i titoli poichè questi restano nelle mani della Monte Titoli. La proposta non ripete, quindi, nè

l'esperienza francese del 1983, che ha dematerializzato i titoli *in toto*, nè quella danese. Ancor più poi si differenzia dall'esperienza americana, di cui si è occupata la Commissione in occasione della visita negli Stati Uniti (*Depository Trust Corporation*). Si tratta di esperienza assolutamente autonoma, che non ha nè modelli esterni nè modelli interni.

Nella stessa relazione vengono evidenziate le tipologie contrattuali: vi è quello che è stato definito il «deposito regolare» nel rapporto tra depositante e depositario e quello che ha col depositario la Monte Titoli, con la clausola della responsabilità comune in caso, ad esempio, di perdita o di danno dei titoli.

In un'altra parte di questa relazione sono esaminati i problemi dell'azionariato e della struttura societaria, richiamando le disposizioni riguardanti il collegio sindacale, il consiglio di amministrazione e le quote di partecipazione. Vi è inoltre una parte dedicata alle norme transitorie per l'adeguamento delle disposizioni statutarie alla nuova normativa. Si fa riferimento alla regolamentazione dei rapporti in corso, alla vigilanza provvisoria del Ministero dell'industria, alle condizioni contrattuali, nonchè ai controlli cui deve sottostare la Monte Titoli.

Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati riguardano soprattutto aspetti marginali; esse scendono talmente nel dettaglio che si può quasi dire che l'unica cosa che manca, in questa normativa, è il fornire per legge l'indirizzo della Monte Titoli! Ogni altro dato operativo, infatti, è stato disciplinato nel provvedimento.

Vorrei fare alcuni esempi. L'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 3 recita: «Sono nulli gli atti di disposizione aventi ad oggetto le certificazioni suddette», che è una proposizione fantascientifica poichè è difficile pensare ad un'ipotesi del genere; al sesto comma dello stesso articolo si legge: «Si applica alla "Monte Titoli S.p.A." il divieto di rappresentanza di cui all'articolo 2372, quarto comma, del codice civile», divieto già previsto nell'autolimitazione che si dà la Monte Titoli in sede contrattuale; il primo periodo del secondo comma dell'articolo 6 recita: «Restano fermi gli obblighi di rilevazione e di aggiornamento del libro dei soci di cui all'articolo 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, da parte degli emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge». Trattandosi di obblighi già stabiliti per legge, sarebbe difficile non applicare questa norma; un altro esempio significativo è dato dal primo periodo del comma 3 di questo stesso articolo: «Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione allo Schedario generale dei titoli azionari previsti dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, da parte degli emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge». Anche in tale caso non vedo come sia possibile sottrarsi a questi obblighi di legge; esempio analogo al precedente è il secondo comma dell'articolo 7, che stabilisce: «L'iscrizione del vincolo nel registro, ai sensi del comma 1, produce gli effetti propri della costituzione del vincolo sul titolo. Resta fermo, per i titoli nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel registro dell'emittente».

Ho voluto fare questa esemplificazione per dimostrare - e di ciò dobbiamo convincerci - che molti provvedimenti che licenziamo, elaborati con proprietà e misura, vengono poi modificati dall'altro ramo del Parlamento e a noi ritrasmessi sempre con i connotati dell'urgenza e

della necessità di provvedervi rapidamente, impedendoci quindi di far valere le nostre ragioni.

Le modifiche sostanziali introdotte dall'altro ramo del Parlamento sono soltanto due. La prima è quella recata all'articolo 2, in cui si legge: «Il contratto di deposito stipulato con aziende ed istituti di credito, con agenti di cambio e con altri depositari individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, - avente ad oggetto azioni quotate nei mercati regolamentati e altri valori mobiliari determinati ai sensi dello stesso articolo 10, comma 1 - attribuisce al depositario la facoltà di procedere al subdeposito dei titoli stessi presso la «Monte Titoli S.p.A.»: la relativa clausola deve essere specificatamente approvata per iscritto». Ciò, a mio avviso, ingenererà una serie di controversie. Infatti, noi avevamo detto che era obbligatorio il subdeposito nel caso in cui il depositante avesse affidato ad una banca i propri titoli. Non è chiaro se, con l'inserimento obbligatorio, deciso dalla Camera, nei contratti stipulati con i depositari della clausola anzidetta, si abiliti senz'altro i depositari al subdeposito o se esso debba anche essere specificatamente approvato dall'interessato. Se si riconferma un principio di carattere generale, a norma dell'articolo 1341 del codice civile, si intende semplicemente sottoporre all'attenzione del depositante una clausola specifica, perchè si tratta di clausola vessatoria; secondo l'altra interpretazione, invece, si permetterebbe il subdeposito di tali titoli, soltanto se il depositante lo consente.

Questa modifica dell'articolo 2 creerà gravi difficoltà, poichè la stessa dizione lascia spazio ad ambiguità interpretative.

Secondo me, si intende solo applicare una norma del codice civile, poichè una clausola contrattuale vessatoria va specificamente sottoposta all'attenzione del depositante. Tuttavia, l'interpretazione può essere quella opposta, cioè di consentire al depositante la facoltà di non sottoscrivere la clausola, precludendo così il subdeposito.

L'altra modifica di rilievo riguarda il comma 10 (dell'articolo 5) del testo approvato dal Senato, che è stato soppresso nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Il Senato aveva stabilito - e noi lo avevamo sostenuto - che le banche, gli agenti di cambio e qualunque commissionario impegnato in operazioni nella stanza di compensazione dovessero avere l'onere - su richiesta della Banca d'Italia - di depositare i titoli presso la «Monte Titoli». La Camera ha invece soppresso tale norma. E questo significa che gli operatori possono trattare i titoli, valendosi anche della stanza di compensazione, senza essere obbligati a depositarli presso la «Monte Titoli». Questa era una clausola in qualche modo cogente, che avevamo intenzionalmente introdotto, sembrandoci legittimo dare degli incentivi ad un istituto che provvisoriamente ha solo i connotati della «Monte Titoli», ma che ha come finalità quella di favorire il processo di dematerializzazione dei titoli. Incentivi che non vengono dati con la soppressione di questa norma.

La decisione della Camera ci ha privato, dunque, di uno strumento di incentivazione fondamentale per il consolidamento dell'Istituto, con danno per la nostra economia. Infatti il combinato disposto del primo comma dell'articolo 2 (per il quale il subdeposito è solo facoltativo) e della soppressione del sopracitato comma 10 finisce con l'assegnare alla «Monte Titoli» un ruolo marginale all'interno del sistema.

Tutte queste considerazioni dovrebbero portarci a chiedere una pausa di riflessione per esaminare in modo ancora più approfondito il provvedimento. Personalmente ritengo, comunque, più opportuno approvarlo subito, poichè esso costituisce un passo avanti per risolvere la situazione di estrema difficoltà che sta vivendo il nostro mercato azionario. A mio parere perciò, nonostante le riserve derivanti da un esame attento delle modifiche apportate dalla Commissione finanze e tesoro della Camera, questa Commissione dovrebbe approvare il disegno di legge in discussione senza modifiche. Opinione rafforzata anche da quanto ci ha ricordato il Presidente in altra occasione: l'approvazione del provvedimento risolverebbe anche le difficoltà costituite dalla prossima scadenza del decreto-legge, che ha esonerato la «Monte Titoli» dall'obbligo delle comunicazioni alla Consob.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BONAZZI. Voglio anzitutto esprimere il mio parere favorevole sul testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati. Debbo però fare alcune considerazioni sullo svolgimento dei lavori nell'ambito della nostra Commissione. Infatti ritengo che le modifiche apportate a questo testo dalla Camera dei deputati lo abbiano reso veramente compiuto e migliore. Anzi, mi permetto di definire essenziali quelle stesse modifiche che il relatore ha definito superflue.

Voglio ricordare alla Commissione che noi, certamente non per nostra volontà, non siamo stati in grado di portare avanti su questo testo un esame serio ed approfondito. Infatti, nonostante l'opposizione della mia parte politica, è stato ritenuto necessario approvare il testo originario in pochi minuti, senza lasciare spazio alla discussione. Ritengo che questo sia molto grave, soprattutto perchè al momento della trasmissione del disegno di legge alla Camera dei deputati la Camera stessa ha ritenuto opportuno dilazionare nell'arco di alcuni mesi l'esame del provvedimento per giungere ad una soluzione compiuta del problema. Durante la discussione svoltasi alla Camera dei deputati il Governo stesso ha convenuto sull'opportunità di un esame approfondito.

Debbo perciò sottolineare che la nostra Commissione non ha esaminato, allora, come doveva il provvedimento al momento della sua presentazione e non è in grado, oggi, di esaminare il testo del provvedimento modificato dalla Camera dei deputati in maniera seria ed approfondita. In questo modo il ruolo e la funzione del Senato sono altamente sminuiti. Voglio affermare questo affinchè episodi simili non si ripetano in altre occasioni. Con queste mie parole forse tutti i senatori saranno in grado di difendere il loro ruolo soprattutto nei confronti del Governo, che innegabilmente si comporta in maniera diversa di fronte all'Assemblea di Montecitorio.

FINOCCHIARO, *relatore alla Commissione*. Non è assolutamente vero che la nostra Commissione ha avuto solo pochi minuti per approvare questo provvedimento.

BONAZZI. Quindi a parere del relatore il testo modificato dalla Camera dei deputati deve essere immediatamente approvato.

FINOCCHIARO, *relatore alla Commissione*. Dei problemi contenuti in questo disegno di legge si è discusso a lungo. Per molte settimane, dall'approvazione della cosiddetta «legge Visentini», abbiamo esaminato un testo integrativo che conteneva delle proposte governative, ripetutamente bocciate dalla nostra Commissione; quindi, mi sembra strano scontrarci su un testo già approvato favorevolmente dalla nostra Commissione. Le modifiche integrative apportate dalla Camera dei deputati, infatti, non sono sostanziali. Il provvedimento perciò non è mutato nella sostanza rispetto al testo da noi precedentemente approvato.

Voglio ripetere al senatore Bonazzi che per lunghe settimane abbiamo discusso sull'opportunità di approvare questo testo. Debbo però concordare con lui sul fatto che troppo spesso il Senato riveste nell'ottica governativa un'importanza diversa rispetto a quella attribuita alla Camera dei deputati.

BERLANDA. Concordo con le considerazioni del relatore Finocchiaro circa l'opportunità, anzi la necessità di approvare il disegno di legge nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati. Ritengo però indispensabile, considerato che i nostri lavori si svolgono in sede deliberante, richiamare alcune considerazioni svolte su questo argomento.

Siamo stati impegnati per molto tempo nell'elaborazione di questo provvedimento, anche se alla fine abbiamo deciso di approvare un testo concordato con il Governo. Come giustamente ha rilevato il relatore del provvedimento alla Camera dei deputati, onorevole Bianchi di Lavagna, anche in questa occasione ci siamo trovati di fronte ad iniziative parlamentari nel settore della regolamentazione dei valori mobiliari che, a partire dall'indagine conoscitiva svolta dalla nostra Commissione durante la sesta e la settima legislatura sul funzionamento delle Borse valori, per arrivare all'indagine conoscitiva svolta dalla Camera dei deputati sulla Consob, dimostrano una viva presenza del Parlamento in un settore così importante. Va ricordato che in questo settore non si riscontra una eguale presenza del Governo. Negli ultimi anni su tale materia il Parlamento ha promosso indagini conoscitive, ne ha tratto le debite conclusioni ed ha promosso le relative iniziative parlamentari legislative. A mio parere ciò va rilevato, per sottolineare il comportamento del Governo in relazione a certe materie. Inoltre voglio affermare che concordo con il senatore Bonazzi su una diversa considerazione da parte del Governo del ruolo del Senato e di quello della Camera.

La materia di cui discutiamo oggi è da anni contrassegnata da iniziative parlamentari. Questo dovrebbe rallegrarmi perchè con ciò si rivendica integralmente al Parlamento il potere decisivo in questo settore. È chiaro però che molte incertezze potrebbero essere evitate se da parte del Governo vi fosse una visione più organica ed una partecipazione più attiva in questo settore.

Voglio fare un'ulteriore considerazione sui rapporti tra Governo e Parlamento per quanto riguarda il mercato finanziario. Anche oggi ci troviamo ad esaminare un provvedimento relativo ad una materia così delicata, che ha carattere di urgenza. Esso però, per mancanza di

concerto tra i vari Ministri, ha subito dei ritardi notevoli. Il Ministro delle finanze ha espresso il desiderio legittimo e giustificato di poter intervenire nella fase della discussione di questo disegno di legge e del disegno di legge n. 318 sui fondi immobiliari. Ciò ha causato ritardi molto lunghi per l'elaborazione definitiva del testo di questi provvedimenti; fra l'altro, abbiamo atteso per mesi il suo parere sulla nominatività dei titoli. Non è ammissibile che la presenza del Governo alle discussioni che si svolgono nelle Commissioni parlamentari si risolva in un fattore di rallentamento.

Ora, non credo che esuli dai nostri compiti invitare il Governo a sollecitare un concerto tra i suoi componenti, concerto che ritengo indispensabile soprattutto di fronte a problemi urgenti come quello dei valori mobiliari. Di fronte ai ritardi governativi non possiamo accettare quelle ironiche affermazioni, troppo spesso ripetute, sull'inattività delle Aule parlamentari. Anche per questo provvedimento - torno a ripeterlo - dobbiamo registrare un ritardo di mesi perchè il Governo nel suo complesso ha dovuto meditare in maniera approfondita sulle iniziative parlamentari.

Per quanto riguarda in maniera specifica il testo modificato che abbiamo dinanzi, mi sembra che l'elaborazione compiuta dalla Camera dei deputati abbia arricchito il testo da noi approvato e lo abbia migliorato, chiarendo che non ci troviamo di fronte ad una dematerializzazione dei titoli, riscontrabile in altri paesi quali la Francia e la Danimarca. La Camera ha chiarito che ci troviamo di fronte all'esigenza di regolamentare l'attività della «Monte Titoli S.p.A.». Il testo approvato dalla Camera, inoltre, chiarisce l'istituto del deposito nella sua applicazione ai valori mobiliari, evitando così quegli ingolfamenti che troppo spesso negli ultimi tempi hanno ostacolato il mercato italiano.

Ebbene, anche in questo caso ritengo che il meglio sia nemico del bene. A causa delle pause, dei rinvii, dei ripensamenti, abbiamo rischiato di compromettere i rapporti con i paesi esteri; è successo, infatti, che importanti investitori stranieri, in particolare inglesi, abbiano sospeso le operazioni presso la borsa valori di Milano anche a causa dello scarso funzionamento nel trasferimento dei titoli. Pertanto, le pause e i rinvii in questa materia possono recare danni allo svolgimento, che si auspica ordinato e moderno, di mercati che hanno una notevole importanza. Ritengo, quindi, che l'approvazione a questo provvedimento, anche se non giuridicamente perfetto, vada accordata quale segnale di volontà politica per l'adeguamento dei nostri mercati, che vanno aprendosi sempre di più ai rapporti con i mercati esteri.

Queste considerazioni, a mio parere, vanno fatte anche perchè molte volte è al Parlamento che si imputano lungaggini, rinvii e ritardi, mentre in questo caso il Senato aveva varato il provvedimento velocemente proprio in considerazione di ciò che si stava verificando sui nostri mercati e che fa sì che sia tuttora quanto mai opportuno approvare con la massima sollecitudine il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati. Ancora oggi infatti i giornali, in tema di tassazione dei valori mobiliari, lamentano ritardi nella disciplina della materia ed io credo che valga la pena di procedere rapidamente nell'esame dei relativi disegni di legge, già presentati in Parlamento.

PISTOLESE. Signor Presidente, anch'io devo manifestare qualche perplessità per il modo in cui siamo costretti a lavorare, ma, in ogni caso, essendo convinto della sua utilità, sono favorevole ad accelerare i tempi dell'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

Per quanto riguarda il mercato mobiliare, devo dire che non sono d'accordo con le valutazioni fatte dal relatore a proposito delle disposizioni sulla facoltà di sub-deposito inserite dalla Camera dei deputati. Tale istituto, infatti, tende a snellire le operazioni e non a complicarle e pertanto, in questo senso, condivido la modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento, consistente nel prevedere la facoltà (per i depositari) piuttosto che l'obbligo tassativo di sub-depositare i titoli presso la «Monte Titoli». Circa poi il riferimento al deposito regolare, contenuto nell'articolo 3, ritengo che si tratti di una chiarificazione necessaria, così come altrettanto giusto ritengo sia stato aver previsto l'esibizione di certificazioni quale titolo di legittimazione che attribuisce al titolare l'esercizio di tutti i diritti inerenti. Per quanto riguarda, infine, il comma 10 dell'articolo 5, relativamente alla stanza di compensazione, trovo che opportunamente tale previsione sia stata eliminata.

In conclusione, quindi, esprimo sul disegno di legge nel suo complesso un giudizio positivo, proprio perchè esso nasce da una iniziativa presa dal Parlamento e non dal Governo, il che dimostra che quando il Parlamento, al di là delle posizioni politiche di ciascuno, si impegna in operazioni utili ai fini dell'interesse del popolo italiano, le porta a termine; quindi l'approvazione di questo provvedimento è un successo interamente ad esso ascrivibile. Per tutte queste ragioni, dunque, esprimo il voto del mio Gruppo a favore di questa iniziativa. D'altra parte, anche negli Stati Uniti esistono degli istituti analoghi che funzionano egregiamente; a tutti noi, infatti, è rimasto bene impresso il ricordo dell'istituto americano corrispondente alla nostra «Monte Titoli».

FIOCCHI. In ordine alle finalità di questo disegno di legge si è ampiamente discusso e - come ricordava il senatore Pistolese - abbiamo avuto modo di constatare quanto fosse funzionale l'analogo istituto visitato in America.

Per queste ragioni, dunque, senza entrare nel merito del provvedimento, preannuncio il voto favorevole del Gruppo liberale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FINOCCHIARO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi pare che non vi sia altro da aggiungere, vista l'unanimità dei consensi. Vorrei solo dire al senatore Pistolese che ha interpretato alcune delle mie osservazioni in senso opposto a quello da me inteso.

Per quanto riguarda, ad esempio, il comma 10 dell'articolo 5 che noi avevamo approvato, in cui si attribuiva alla Banca d'Italia il potere di subordinare l'adesione degli operatori professionali alla stanza di compensazione alla condizione che gli stessi si avvalessero anche del sistema di amministrazione accentrata della «Monte Titoli SpA», si trattava di una norma incentivante, mirante a favorire l'affermazione del

principio del sub-deposito ovvero deposito, e, in prospettiva, della dematerializzazione. La Commissione finanze della Camera invece l'ha soppressa, lasciando quindi in piedi il vecchio meccanismo della compensazione, per cui gli operatori professionali saranno liberi di non servirsi della «Monte Titoli», il che comporterà gravi difficoltà di movimento. Come vede, quindi, senatore Pistolese, io e lei desideriamo, al riguardo, la medesima cosa. Mentre per quanto riguarda l'articolo 2, ho parlato di ambiguità del testo poichè l'interpretazione possibile è duplice, come ho già detto, e tale ambiguità favorirà certamente un contenzioso pesante. La norma può essere interpretata nel senso da noi indicato, cioè che la clausola sia stata introdotta esclusivamente ai fini dell'articolo 1341, primo comma, del codice civile - la clausola deve essere portata a conoscenza del depositante - oppure nel senso che con la sottoscrizione della clausola si riconosce al depositante la facoltà di autorizzare il sub-deposito.

In tutti i paesi moderni vi è la tendenza a dematerializzare i titoli, per le ragioni che sono state ricordate. È impossibile gestire materialmente la enorme massa di titoli in circolazione.

Sul resto mi sembra che siamo tutti d'accordo.

FRACANZANI, *sottosegretario di stato per il tesoro*. Signor Presidente, vorrei anzitutto ringraziare il relatore e tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito, non solo per le dichiarazioni di assenso al provvedimento ma anche per il contributo dato esprimendo le motivazioni che li hanno portati a questa conclusione.

Le questioni che sono state poste riguardano soprattutto le due modifiche di maggior rilievo introdotte dalla Camera dei deputati con l'articolo 2 e con la soppressione del comma 10 del testo del Senato.

Con la prima di tali modifiche si è voluto dare una maggiore garanzia al depositante mettendolo a conoscenza - mediante sottoscrizione della relativa clausola - della facoltà di cui gode, per legge, il depositario.

Ma la modifica più importante, a mio avviso, è quella riguardante il comma 10 del testo del Senato, modifica in certa misura connessa al taglio generale che si è voluto dare al provvedimento. Come ricordava il relatore Finocchiaro, la norma contenuta nel testo del Senato, che è stata soppressa dall'altro ramo del Parlamento, attribuiva alla «Monte Titoli» un potere cogente (in un certo senso) conservando però quest'ultima, con l'attuale provvedimento, una struttura sostanzialmente privatistica. Si è pertanto fatto notare che un potere cogente è di fatto un potere di monopolio, con una totale dematerializzazione dei titoli, mentre nel nostro caso non può esservi un monopolio: esso potrebbe consentirsi solo in una logica di proprietà e gestione pubblica della stessa «Monte Titoli», ad esempio da parte della Banca d'Italia. Non si esclude che in prospettiva ciò possa avvenire; comunque, per ora non si può portare avanti un assetto sbilanciato: da una parte poteri cogenti, dall'altra una struttura sostanzialmente privatistica. Qualora si arrivasse ad una struttura incentrata sulla Banca d'Italia, dovrebbero necessariamente cambiare anche i ruoli ed i poteri.

Abbiamo dato un segnale verso quello che potrebbe essere l'assetto finale, con un ruolo maggiore o addirittura esclusivo della Banca

d'Italia, e ciò risulta dal fatto che, proprio su proposta del Governo, è stato previsto, con il secondo comma dell'articolo 12, che, nel caso di cessione di determinate quote, la Banca d'Italia ha il diritto di acquisirle. Vi sarà quindi un progressivo aumento di questo ruolo che prefigura l'assetto definitivo, e in quel caso dovrebbero cambiare anche i poteri.

Certamente l'andamento futuro dipenderà anche da quello che la «Monte Titoli» si conquisterà sul campo, per così dire, in base ai fatti e ai suoi comportamenti.

Ritengo che oggi tutti insieme compiamo un primo passo assai importante per un più funzionale assetto della «Monte Titoli», come ricordava il senatore Berlanda.

Certamente però questo stadio normativo, che corrisponde all'attuale situazione di fatto, è suscettibile di ulteriori sviluppi, come - ripeto - dimostrano i segnali che il Governo e il Parlamento hanno già dato in tal senso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni approvate dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha stralciato gli articoli da 1 a 4 del testo approvato dal Senato.

La Camera dei deputati ha altresì soppresso il titolo dell'articolo 5 del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, passiamo all'esame delle altre modifiche, interamente sostitutive del testo dell'articolo 5 approvato dal Senato.

Do lettura dell'articolo 1, corrispondente al comma 1 dell'articolo 5 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

1. La «Monte Titoli S.p.A. - Istituto per la custodia e l'amministrazione accentrata di valori mobiliari» ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di servizi intesi a razionalizzare la custodia e la negoziazione dei valori mobiliari, in particolare attraverso la gestione del sistema di amministrazione accentrata in base al criterio di fungibilità dei valori stessi. Tale attività è svolta in conformità alle disposizioni della presente legge.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2, corrispondente al comma 2 dell'articolo 5 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

1. Il contratto di deposito stipulato con aziende ed istituti di credito, con agenti di cambio e con altri depositari individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, - avente ad oggetto azioni quotate nei

mercati regolamentati e altri valori mobiliari determinati ai sensi dello stesso articolo 10, comma 1, - attribuisce al depositario la facoltà di procedere al sub-deposito dei titoli stessi presso la «Monte Titoli S.p.A.»: la relativa clausola deve essere specificatamente approvata per iscritto. Nell'esercizio di tale facoltà il depositario ha tutti i poteri necessari per l'applicazione delle disposizioni della presente legge, compreso quello di apporre la girata a favore della «Monte Titoli S.p.A.», quando si tratta di titoli nominativi. Restano ferme in ogni caso le obbligazioni inerenti al rapporto dei depositi.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3, corrispondente al comma 3 dell'articolo 5 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

1. I titoli sono immessi nel sistema in deposito regolare con gli effetti previsti dalla presente legge. La «Monte Titoli S.p.A.» è legittimata a compiere tutte le operazioni inerenti all'amministrazione accentrata, in conformità al regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, ed è altresì legittimata ad esercitare le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento ed alla sottrazione dei titoli immessi nel sistema.

2. È in ogni caso riservato ai titolari di azioni ed obbligazioni immesse nel sistema, nella misura corrispondente ai diritti incorporati in detti titoli, l'esercizio dei diritti previsti negli articoli 2351, 2367, 2372, 2376, 277, 2379, 2395, 2408, 2409, 2415, 2416, 2419, 2422, 2437 del codice civile, nonché nell'articolo 16 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, modificata, da ultimo, dalla legge 4 giugno 1985, n. 281.

3. La legittimazione all'esercizio dei diritti di cui al comma 2 è attribuita dall'esibizione di certificazioni attestanti la partecipazione al sistema, rilasciate in conformità alle proprie scritture contabili dai depositari di cui all'articolo 2 e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile. Le certificazioni non conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione di cui sopra. Sono nulli gli atti di disposizione aventi ad oggetto le certificazioni suddette.

4. Il deposito della certificazione tiene luogo del deposito previsto dall'articolo 2378 del codice civile.

5. Non può esservi, per gli stessi titoli, più di una certificazione ai fini della legittimazione all'esercizio degli stessi diritti.

6. Si applica alla «Monte Titoli S.p.A.» il divieto di rappresentanza di cui all'articolo 2372, quarto comma, del codice civile.

7. I titoli di proprietà della «Monte Titoli S.p.A.» devono essere specificamente individuati ed annotati in apposito registro da essa tenuto.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4, corrispondente al comma 4 dell'articolo 5 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

1. Il depositante dei titoli immessi nel sistema può, tramite il depositario e secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, e riprodotte nel contratto di deposito, disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti alle quantità di titoli a lui spettanti a favore di altri depositanti o chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie in deposito presso la «Monte Titoli S.p.A.». Chi, avendo ottenuto la certificazione di cui all'articolo 3, intenda trasferire i propri diritti o chieda la consegna dei titoli corrispondenti deve restituire la certificazione al depositario che l'ha rilasciata, salvo che la stessa non sia più idonea a produrre effetti.

2. Il trasferimento disposto ai sensi del comma 1 produce gli effetti propri del trasferimento secondo la disciplina legislativa della circolazione dei titoli. Resta fermo, per i titoli nominativi, l'obbligo della annotazione nel registro dell'emittente ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente.

3. Il proprietario di titoli immessi nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al deposito quando provi che il depositante non aveva titolo per effettuarlo.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 5, corrispondente al comma 5 dell'articolo 5 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

1. Chiunque, nelle certificazioni di cui all'articolo 3, attesta falsamente fatti di cui la certificazione è destinata a provare la verità ovvero dà corso al trasferimento o alla consegna di titoli senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 6, corrispondente al comma 6 dell'articolo 5 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

1. L'immissione di titoli nel sistema non modifica gli obblighi di legge connessi con la titolarità di diritti sui titoli stessi. Per i titoli immessi nel sistema, le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalla norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l'indicazione della specie e della quantità dei titoli cui esse si riferiscono.

2. Restano fermi gli obblighi di rilevazione e di aggiornamento del libro dei soci di cui all'articolo 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, da parte degli emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge. Ai fini della presente legge il termine per le annotazioni nel libro dei soci indicato nell'ultimo comma del predetto articolo 5 decorre dalla data di pagamento degli utili o da quella del rilascio della certificazione per l'intervento in assemblea di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione allo Schedario generale dei titoli azionari previsti dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, da parte degli emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, detta, ove occorrono, le norme di applicazione della presente disposizione e di quella di cui al comma 2 dell'articolo 9; approva altresì i modelli delle comunicazioni riguardanti i titoli depositati in amministrazione accentrata presso la «Monte Titoli S.p.A.».

È approvato.

Do lettura dell'articolo 7, corrispondente al comma 7 dell'articolo 5 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

1. I vincoli gravanti su titoli immessi nel sistema si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del depositante; con la girata alla «Monte Titoli S.p.A.», le annotazioni dei vincoli sui certificati si hanno per non apposte; di ciò è fatta menzione sul titolo. Detti vincoli e quelli costituiti successivamente risultano da apposito registro tenuto dal depositario in conformità agli articoli 2215, 2216 e 2219 del codice civile.

2. L'iscrizione del vincolo nel registro, ai sensi del comma 1, produce gli effetti propri della costituzione del vincolo sul titolo. Resta fermo, per i titoli nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel registro dell'emittente.

3. Nel caso di ritiro di titoli dal sistema, il depositario fa annotazione dei vincoli sui relativi certificati con l'indicazione della data della loro costituzione.

4. Le registrazioni e le annotazioni previste dal presente articolo sono comunicate, entro tre giorni, all'emittente per le conseguenti annotazioni.

5. Nel caso di pignoramento di titoli immessi nel sistema gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti della «Monte Titoli S.p.A.».

È approvato.

Do lettura dell'articolo 8, corrispondente al comma 8 dell'articolo 5 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

1. La «Monte Titoli S.p.A.» mette a disposizione del depositario i titoli di cui è chiesto il ritiro. I titoli nominativi sono girati al nome del depositario che completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della girata è convalidato con timbro, data e firma del depositario.

2. Per le girate alla stanza di compensazione si applica l'articolo 15 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, quale modificato dall'articolo 20 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

3. La «Monte Titoli S.p.A.» può autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata è fatta a proprio favore. La sottoscrizione da essa apposta sul titolo in qualità di girante non ha bisogno di autenticazione. La girata e la intestazione a favore della «Monte Titoli S.p.A.» di titoli da immettere nel sistema fanno esplicita menzione della presente legge.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 9, corrispondente al comma 9 dell'articolo 5 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

1. La «Monte Titoli S.p.A.» comunica agli emittenti i titoli nominativi ad essa girati ai fini delle conseguenti annotazioni nel libro dei soci; dalle annotazioni deve risultare che esse sono eseguite ai sensi e per gli effetti della presente legge. I depositari segnalano all'emittente i nominativi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione di cui all'articolo 3, nonché di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che hanno esercitato il diritto di opzione, specificando le quantità dei titoli stessi. Le segnalazioni devono essere effettuate entro tre giorni dagli adempimenti di cui sopra. Gli emittenti annotano tali segnalazioni nel libro dei soci.

2. La «Monte Titoli S.p.A.» è autorizzata a svolgere, anche a mezzo dei depositari, le attività consentite ai soggetti di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso il comma 10 dell'articolo 5 del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 10, corrispondente al comma 11 dell'articolo 5 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 10.

1. La Commissione nazionale per le società e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia, determina, con proprio regolamento, le categorie di soggetti e i valori mobiliari di cui all'articolo 2, nonché i casi, i modelli e le modalità di rilascio e di ritiro delle certificazioni di cui all'articolo 3 e detta le altre disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, tenendo conto in particolare dell'esigenza di assicurare trasparenza al sistema. I relativi provvedimenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. Lo statuto della «Monte Titoli S.p.A.» e il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali sono approvati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il regolamento comprende le tariffe che devono essere determinate in misura aderente ai costi dei servizi prestati ai depositari. I provvedimenti di approvazione sono adottati entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti.

3. Nell'attività di custodia e di amministrazione accentrata la «Monte Titoli S.p.A.» è responsabile per le perdite ed i danni derivanti da dolo o colpa: il depositario risponde in solido, salvo il diritto di regresso nei rapporti interni. La regolamentazione di cui al comma 1 determina le garanzie che i depositari e la «Monte titoli S.p.a» devono prestare per il risarcimento dovuto ai depositanti; determina altresì modalità e condizioni delle garanzie, anche diverse da quelle assicurative, per la copertura dei danni derivanti da fatti non imputabili alla «Monte Titoli S.p.A.».

È approvato.

Do lettura dell'articolo 11, corrispondente al comma 12 dell'articolo 5 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 11.

1. La «Monte Titoli S.p.A.» è soggetta alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, relative al controllo contabile e alla certificazione dei bilanci.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 12, corrispondente al comma 13 dell'articolo 5 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

1. Il capitale della «Monte Titoli S.p.A.» può appartenere esclusivamente: *a)* ad aziende ed istituti di credito; *b)* ad agenti di cambio; *c)* alla Banca d'Italia; *d)* su base di reciprocità, ad organismi esteri che

esercitano attività analoga a quella della «Monte Titoli S.p.A.»; *e*) ad altri soggetti depositari individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

2. I soggetti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*), possono trasferire le rispettive partecipazioni esclusivamente alla Banca d'Italia. Nel caso di successione per causa di morte, i successori che non appartengano alle categorie di soggetti previsti dalle lettere *b*) ed *e*), devono cedere le partecipazioni alla Banca d'Italia, al prezzo concordato tra le parti ovvero, in caso di dissenso, al prezzo stabilito da un collegio di tre arbitratori, dei quali due nominati da ciascuna delle parti e il terzo di comune accordo ovvero, in mancanza, dal presidente del tribunale di Milano.

3. Ciascun socio non può possedere più del 7 per cento del capitale sociale della «Monte Titoli S.p.A.», fatta eccezione per le partecipazioni della Banca d'Italia.

4. Le partecipazioni al capitale della «Monte Titoli S.p.A.» non conformi alle prescrizioni dei commi precedenti devono essere alienate entro 12 mesi dal verificarsi del fatto che le rende tali; in caso di mancata alienazione entro detto termine è sospeso l'esercizio del diritto di voto per l'intera partecipazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato, a norma del presente comma, il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Alle predette alienazioni si applicano le disposizioni del comma 2.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 13, corrispondente al comma 14 dell'articolo 5 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 13.

1. La Banca d'Italia nomina un componente del consiglio di amministrazione della «Monte Titoli S.p.A.». Il collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi e due supplenti. La Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa nominano ciascuna un sindaco effettivo.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 14, corrispondente al comma 15 dell'articolo 5 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 14.

1. Il Ministro del tesoro può, nei modi da esso stabiliti, disporre, a mezzo di funzionari della Direzione generale del tesoro, ispezioni per accertare la regolarità della gestione della «Monte Titoli S.p.A.».

2. Nel caso di accertate gravi irregolarità, il Ministro del tesoro può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi, con proprio decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Con tale decreto sono nominati uno o più commissari straordinari per l'amministrazione della società e sono determinate le indennità spettanti ai commissari, a carico della società stessa. Le funzioni dei commissari durano per il periodo massimo di sei mesi. Prima della cessazione dalle loro funzioni, i commissari provvedono agli adempimenti di legge e di statuto necessari per la ricostituzione degli organi amministrativi della società.

3. Se è dichiarato lo stato di insolvenza della società ai sensi dell'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Ministro del tesoro dispone, con proprio decreto, la liquidazione coatta amministrativa della società ai sensi del predetto regio decreto, con esclusione del fallimento.

È approvato.

Do lettura ora dell'articolo 15, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 15.

1. La «Monte Titoli S.p.A.» delibera le modificazioni statutarie necessarie ad escluderne l'appartenenza alla categoria delle società fiduciarie, nonché le altre occorrenti per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa; a tal fine il termine per l'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria, di cui all'articolo 2366, secondo comma, del codice civile è ridotto a cinque giorni. Ai fini dell'approvazione di cui al comma 2 dell'articolo 10 la deliberazione è trasmessa, entro il termine di tre giorni, alla Commissione nazionale per le società e la borsa e alla Banca d'Italia.

2. Entro 90 giorni dalla pubblicazione della deliberazione concernente le modificazioni statutarie, la «Monte Titoli S.p.A.» adotta il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali nelle forme previste dallo statuto stesso e ne trasmette copia alla Commissione nazionale per le società e la borsa ed alla Banca d'Italia. Si applica il comma 2 dell'articolo 10.

3. Contestualmente all'approvazione del regolamento di cui al comma 2 la Commissione nazionale per le società e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia, adotta le disposizioni regolamentari di cui all'articolo 10, comma 1.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso il comma 16 dell'articolo 5 del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 16, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 16.

1. Fino alla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 15, comma 2, la «Monte Titoli S.p.A.» è soggetta alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 17, corrispondente al comma 17 dell'articolo 5 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 17.

1. I rapporti di amministrazione accentrata con la «Monte Titoli S.p.A.», posti in essere anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinati, fino alla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 15, dalle disposizioni contrattuali da cui derivano. Entro venti giorni dalla pubblicazione del regolamento, i depositari comunicano ai depositanti i nuovi modelli contrattuali. Qualora, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, i depositanti non inviino disdetta scritta, si applicano le disposizioni contrattuali previste dai modelli comunicati.

È approvato.

Do lettura ora dell'articolo 18, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 18.

1. I termini per le comunicazioni che la «Monte Titoli S.p.A.» è tenuta ad effettuare, quale società fiduciaria, ai sensi della legge 4 giugno 1985, n. 281, così come determinati dall'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1985, n. 506, quale sostituito dalla legge di conversione 5 dicembre 1985, n. 700, sono prorogati fino alla pubblicazione dello statuto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della presente legge. Da tale data cessa l'obbligo relativo alle suddette comunicazioni.

2. Anche in vigenza della presente legge permangono a carico dei portatori dei titoli gli obblighi di comunicazione di cui al decreto-legge 7 ottobre 1985, n. 506, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 dicembre 1985, n. 700.

È approvato.

Do lettura ora dell'articolo 19, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 19.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

È approvato.

L'esame delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Nel testo approvato dalla Camera dei deputati, il titolo del disegno di legge è stato così modificato: «Disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la "Monte Titoli S.p.A."».

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO